

O.M. 11-1-2002

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 31.

O.M. 11 gennaio 2002 ⁽¹⁾.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 31.

(2) Vedi, ora, l'*O.M. 30 dicembre 2002* che ha sostituito la presente ordinanza ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della stessa. Vedi, anche, l'*O.M. 25 febbraio 2004* e l'*O.M. 7 aprile 2005*.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*;

Vista la *legge 4 maggio 1990, n. 107*, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il *decreto ministeriale 25 gennaio 2001*, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001, con particolare riferimento all'art. 5;

Visto il *decreto ministeriale 26 gennaio 2001*, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001, con particolare riferimento agli articoli 10 e 14;

Visto il *decreto ministeriale 7 settembre 2000*, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;

Considerato che l'impiego di cellule staminali da cordone ombelicale in campo terapeutico è in parte ancora oggetto di studio;

Ravvisata la necessità e urgenza di esercitare una più stretta attività di controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle cellule staminali da cordone ombelicale, in attesa dei necessari adeguamenti della normativa vigente in materia di cellule staminali ai più recenti risultati della ricerca scientifica;

Ordina:

1. 1. È vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ad esclusione delle strutture individuate dall'art. 18 della legge n. 107 del 1990 ⁽²⁾.

(2) Vedi, ora, l'*O.M. 30 dicembre 2002* che ha sostituito la presente ordinanza ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della stessa. Vedi, anche, l'*O.M. 25 febbraio 2004* e l'*O.M. 7 aprile 2005*.

2. 1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico è rilasciata di volta in volta dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del *decreto ministeriale 7 settembre 2000* ⁽²⁾.

(2) Vedi, ora, l'*O.M. 30 dicembre 2002* che ha sostituito la presente ordinanza ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della stessa. Vedi, anche, l'*O.M. 25 febbraio 2004* e l'*O.M. 7 aprile 2005*.

3. La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ⁽²⁾.

(2) Vedi, ora, l'*O.M. 30 dicembre 2002* che ha sostituito la presente ordinanza ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della stessa. Vedi, anche, l'*O.M. 25 febbraio 2004* e l'*O.M. 7 aprile 2005*.
